



Scheda informativa

05.08.2016

Messaggio LAIn – esplorazione di segnali via cavo con Esempio

1. Problematica

Per poter individuare tempestivamente e valutare globalmente le minacce che incombono sulla sicurezza interna ed esterna della Svizzera, il SIC, come del resto ogni servizio informazioni, deve poter disporre di un ampio ventaglio di informazioni provenienti da molteplici fonti.

Accanto all'esplorazione radio, già praticata anche in Svizzera, sul piano internazionale sta assumendo crescente importanza anche l'esplorazione dei segnali via cavo. Negli ultimi anni, in seguito allo sviluppo delle efficientissime reti a fibre ottiche, lo spostamento delle telecomunicazioni intercontinentali da dispositivi senza filo (radio via satellite) verso reti collegate per filo (cavo) si è intensificato. Al tempo stesso, le possibilità di ottenere informazioni per mezzo dell'esplorazione radio si riducono.

2. Acquisizioni di informazioni concernenti l'estero basata su fornitori di prestazioni svizzeri

Come l'esplorazione radio, l'esplorazione dei segnali via cavo serve ad acquisire informazioni su fatti concernenti l'estero e quindi non è di principio concepita come misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione.

L'esplorazione di segnali via cavo può però essere effettuata soltanto con il concorso degli operatori svizzeri di servizi di telecomunicazione e dei gestori di infrastrutture di rete (in seguito denominati globalmente provider), ai quali deve essere impartito un ordine per l'inoltro dei relativi flussi di dati al Centro operazioni elettroniche (COE) del DDPS o della Confederazione.

3. Procedura di autorizzazione per ordini ai provider

Poiché contro l'acquisizione di informazioni mediante l'esplorazione dei segnali via radio non è possibile alcuna procedura in contraddittorio per le persone interessate, è per lo meno necessaria una verifica giudiziaria dell'ordine ai provider. Ciò avviene analogamente alla procedura di autorizzazione per le misure di acquisizione soggette ad autorizzazione.

4. Segnali inoltrati dai provider

L'esecuzione segue la stessa procedura prevista per l'esplorazione radio, eccettuato il fatto che nel caso dell'esplorazione di segnali via cavo il servizio addetto all'esplorazione non rileva direttamente (per mezzo di antenne) i segnali degli impianti di telecomunicazione, bensì li riceve dai provider. I provider interessati saranno determinati nel singolo caso in base al tracciato seguito dalle linee lungo le quali le comunicazioni attraversano la Svizzera. Soltanto i provider che offrono servizi pubblici ai sensi della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nel traffico transfrontaliero possono essere assoggettati ai corrispondenti obblighi previsti dalla LAln.

5. Comunicazione di dati tecnici e informazioni dirette al COE e al SIC

La comunicazione di dati tecnici è necessaria in particolare anche per poter formulare i singoli mandati e le domande da sottoporre alle autorità competenti per l'autorizzazione. Pertanto la loro comunicazione non si limita alla concreta esecuzione di un mandato autorizzato e che ha ricevuto il nullaosta. Di norma le questioni tecniche devono essere chiarite tra il servizio addetto all'esplorazione (COE) e i provider. Per motivare e documentare i propri mandati, tuttavia, anche il SIC necessita di informazioni dirette da parte degli operatori di servizi di telecomunicazione e dei gestori di reti filari.

6. Nessun concorso del Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

In questo contesto, il concorso del Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (SCPT) del DFGP non è necessario né tanto meno opportuno, poiché l'esplorazione di segnali via cavo non è una forma di sorveglianza offerta da questo servizio secondo la legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT). Le modalità tecniche devono invece essere definite direttamente nel singolo caso tra il SIC, il COE e i provider.

7. Onere connesso alla realizzazione non ancora stimabile

Mancando ogni esperienza, l'onere connesso alla realizzazione dell'esplorazione di segnali via cavo non può al momento essere stimato. In particolare non si sa quali flussi di dati di rilevanza informativa attraversino oggi o attraverseranno in futuro la Svizzera. Queste informazioni potranno essere raccolte soltanto una volta che saranno disponibili le corrispondenti basi legali.

8. Esempio

Il SIC raccoglie informazioni sul gruppo X collegato all'organizzazione «Stato islamico» e attivo nel Paese Y dell'Africa subsahariana. Il gruppo X ha compiuto azioni particolarmente violente, prendendo in ostaggio e infine uccidendo due cittadini svizzeri.

Prima di poter assegnare un mandato per l'esplorazione di segnali via cavo sul gruppo X, il SIC deve ottenere l'autorizzazione del Tribunale amministrativo federale e il nullaosta del capo del DDPS. Quest'ultimo consulta preliminarmente il capo del DFAE e il capo del DFGP. L'autorizzazione è valida per sei mesi al massimo. Può essere prorogata di volta in volta per tre mesi al massimo, applicando la medesima procedura.

La richiesta deve comprendere le categorie delle chiavi di ricerca. Nel presente caso una categoria di chiavi di ricerca corrisponde, ad esempio, agli attori del gruppo X.

La legge vieta l'utilizzazione di chiavi di ricerca che si riferiscono a persone o organizzazioni svizzere. Pertanto, è ad esempio vietato utilizzare quale chiave di ricerca il nome «Max Müller a Zurigo». Inoltre, le chiavi di ricerca vanno definite in modo tale che il loro utilizzo comporti un'ingerenza per quanto possibile minima nella sfera privata delle persone. Non sono ammesse chiavi di ricerca grossolane quali «terrorista», «bomba» o «attentato». L'Autorità di controllo indipendente per l'esplorazione radio e dei segnali via cavo sorveglia l'esecuzione dei mandati di esplorazione dei segnali via cavo approvati. Il mandato di esplorazione dei segnali via cavo è inviato ai fornitori di servizi di telecomunicazione interessati dall'ordine che garantiscono la trasmissione delle informazioni al Centro operazioni elettroniche (COE). Il COE analizza e filtra le informazioni e trasmette al SIC i dati conformi alle disposizioni legali.

La corrispondenza elettronica tra «Max Müller di Zurigo» e «Peter Meier di Basilea» non può essere trasmessa al SIC: è vietato utilizzare i segnali nel caso in cui sia il mittente che il destinatario si trovano in Svizzera.

Una e-mail di «Max Müller» trasmessa a un server estero e in cui si menziona il gruppo X può essere intercettata. Se gli analisti del COE si rendono conto che, malgrado chiavi di ricerca pertinenti, le notizie di «Max Müller» non hanno alcuna rilevanza per l'intelligence, queste non possono essere utilizzate ulteriormente. Tali informazioni non vengono pertanto trasmesse al SIC.